

Progetto per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di Asilo Nido del Comune di Vanzaghello.

Ai sensi dell'art. 23, comma 14 e comma 15 e dell'art. 164 e ss. del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 il presente documento contiene il progetto per l'affidamento in concessione dell'asilo nido del Comune di Vanzaghello per il periodo 01/09/2021- 31/08/2024, con possibilità di rinnovo di altri tre anni.

Con riferimento agli appalti di servizi il progetto è articolato in un unico livello, che dia conto in particolare di:

1. Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008;
3. Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi e prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi – piano economico finanziario di massima;
4. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche del servizio, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire, gli oneri del concessionario anche in relazione ai beni concessi in uso.

Nel documento sono inseriti espressamente tutti i riferimenti necessari per rispondere alla normativa. Per maggiore chiarezza espositiva, alcuni aspetti sono sviluppati in distinti documenti che fanno parte integrante del progetto di servizio.

1. Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio e modello di gestione.

Il servizio di Asilo Nido

L'Asilo Nido rientra tra i servizi a domanda individuale resi su specifica richiesta dell'utente.

Con l'affidamento della gestione di tale servizio l'Amministrazione Comunale intende garantire elevati standard qualitativi, rispondere in modo efficace alle esigenze dell'utenza e dell'ente appaltante, mediante la flessibilità della gestione delle attività di assistenza alla prima infanzia, migliorare le performance operative complessive del servizio, conservare in capo al Comune i poteri di orientamento, definizione e controllo delle tariffe, anche a supporto alle famiglie con basso reddito.

Contesto

Il Comune di Vanzaghello garantisce ai cittadini il servizio di asilo nido che si svolge presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Ragazzi del '99, con annessa ampia area verde esterna.

La struttura rispetta gli standard strutturali previsti dalla vigente normativa della Regione Lombardia; la struttura è autorizzata ad accogliere 36 bambini con possibilità di deroga del 20%.

Come previsto dal Regolamento per il funzionamento dell'Asilo Nido, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 30/11/2015 il servizio è gestito nella forma della concessione a terzi. Attualmente il predetto servizio, a seguito di gara svolta mediante procedura aperta, è affidato alla Unison-Consorzio di Coop.Sociali di Gallarate, in concessione con scadenza il prossimo 31 agosto 2021.

Quanto alla titolarità della competenza in materia di affidamento del servizio pubblico di gestione del servizio asilo nido, essa permane in capo all'Amministrazione Comunale del Comune di Vanzaghello, in quanto il servizio oggetto di affidamento non rientra nella fattispecie dei servizi a rete di cui all'art. 3 bis comma 1 bis del D.L. 138/2011.

La fruizione del servizio negli ultimi anni educativi è stata in media la seguente:

	totale iscritti	di cui FULL TIME	di cui PART TIME
anno educativo 2016/2017	28	14	14
anno educativo 2017/2018	25	16	9
anno educativo 2018/2019	35	24	11
anno educativo 2019/2020	37	17	20
anno educativo 2020/2021	28	15	13

Si forniscono, con riferimento al contesto, i seguenti dati relativi alle nascite nel Comune di Vanzaghello degli ultimi tre anni: anno 2018: nati n. 37, anno 2019: nati n. 28, anno 2020: nati n. 36. Si rileva inoltre, negli ultimi anni, la presenza media di circa il 30% di utenti non residenti.

Le rette a carico degli utenti vengono determinate annualmente dall'amministrazione comunale e sono personalizzate sulla base dell'ISEE, secondo le fasce stabilite con deliberazione di C.C.35/2011 e modificate con G.C. 93/2015.

Normativa

Il servizio è disciplinato dalle DGR adottate da Regione Lombardia e dalle circolari esplicative sottoelencate, che disciplinano i criteri di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento del servizio "asilo nido":

- Delibera G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20588 Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia.
- Delibera G.R. 16 febbraio 2005, n. 7/20943 Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili.
- Circ. reg. 24 agosto 2005, n.35 Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale.
- Circ. reg. 18 ottobre 2005, n.45 Attuazione della Delibera G.R. n. 7/20588 dell'11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia».
- Delibera G.R. 9 marzo 2020, n. XI72929 revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11/02/2005 n. 205880.

Oggetto del contratto di concessione

L'Asilo Nido è un servizio pubblico locale ed in quanto tale deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso per tutti gli utenti tra i 3 mesi ed i 3 anni (inclusi i minori diversamente abili) e a prezzi accessibili.

Il Regolamento per il funzionamento dell'Asilo Nido ha individuato nella concessione a terzi la forma di gestione ottimale del servizio.

La concessione è affidata ai sensi dell'art.164 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. a soggetto professionale qualificato che garantisca, in autonomia imprenditoriale, all'interno della struttura comunale, la gestione del servizio di asilo nido nel rispetto degli standard regionali e degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale per le seguenti ragioni:

- strutturazione trilaterale del rapporto tra utenti del servizio, amministrazione concedente e soggetto concessionario-gestore, partner privato dotato delle capacità organizzativa e finanziaria sufficienti per condurre in proprio la gestione del servizio pubblico;
- perseguimento di una maggiore efficienza della gestione mediante attribuzione di tutti i fattori produttivi in capo ad un unico soggetto;
- possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione dei servizi in concessione, grazie alla sostanziale autonomia operativa del concessionario e, conseguentemente, alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti la qualità del servizio reso;

Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità al fornitore del servizio per garantire obiettivi di tale interesse pubblico.

Natura del servizio e informazioni pedagogiche

L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale volto a favorire la crescita psico-fisica e relazionale del bambino nel rispetto delle fasi dello sviluppo e delle specificità personali, che offre proposte educative adeguate alle esigenze affettive, psicologiche, educative-relazionali e sociali dei piccoli utenti. Gli utenti

del servizio sono i bambini dai 3 ai 36 mesi. L'obiettivo principale da perseguire, e sul quale i concorrenti dovranno incentrare la propria proposta di concessione, è di ottenere una gestione dei servizi e delle strutture tese all'efficienza ed efficacia, al rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune, garantire un adeguato sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, garantire un elevato standard di soddisfazione degli utenti e il contenimento dei costi.

Il servizio deve essere supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l'azione educativa della famiglia. Il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini e, pertanto, di calibrare, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico-educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia. In particolare si ritiene che l'ambiente, che dovrebbe essere ricco e stimolante, sia il primo elemento che riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la crescita dei bambini, dove si svolgono attività didattiche ma anche attività di pratiche quotidiane, ricreando un ambiente simile a quello di vita naturale del bambino.

Prestazioni oggetto del servizio

Il concessionario dovrà fornire il servizio in conformità alle norme del capitolato ed al progetto presentato in sede di gara. In particolare è onere del concessionario:

- l'espletamento delle pratiche necessarie al cambio di gestione ed alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, così come previsto dalle vigenti normative in materia di autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento;
- l'adeguamento ad eventuali diverse normative che intervenissero, nel periodo della Concessione, in merito ai requisiti di funzionamento degli asili nido, senza per questo rivalere diritto ad eventuale risarcimento danni da parte della Stazione Appaltante.

Il concessionario è tenuto a rispettare integralmente il Regolamento Comunale per il servizio di asilo nido. Resteranno in capo al Comune, come meglio specificato nel capitolato:

- la messa a disposizione dei locali e degli spazi esterni idonei ed arredati per l'attività di nido d'infanzia;
- in caso di inserimento al nido da parte del servizio sociale comunale di bambini esonerati dal pagamento della retta o con retta ridotta, secondo le ordinarie procedure dei servizi comunali, il relativo onere sarà a carico del Comune;
- in caso di inserimento al nido di bambini disabili, residenti, il Comune assumerà a proprio carico le spese aggiuntive derivanti dall'affiancamento di personale educativo/ausiliario di sostegno nella quantità concordata dal Comune con il competente servizio di neuropsichiatria;
- il pagamento direttamente al concessionario dei contributi ad integrazione della retta assegnati alle famiglie in base alle fasce ISEE, in base alle rette definite di anno in anno dalla Giunta Comunale.

Standard del servizio

Il Concessionario, nella gestione di tutti i servizi e nell'espletamento delle attività affidate, è obbligato al rispetto delle previsioni di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994 "Principi nell'erogazione dei servizi pubblici" ed inoltre è tenuto al rispetto integrale dei contenuti del Capitolato speciale di gara, oltreché delle normative vigenti e in divenire, sia con riferimento alle norme di tutela dei diritti degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi. In particolare il gestore è tenuto ad assicurare l'accesso alle informazioni da parte delle organizzazioni di tutela degli utenti.

Il Concessionario è altresì obbligato ad ammettere gli utenti secondo i criteri e le procedure indicate nel capitolato speciale di concessione, nel regolamento comunale e nel rispetto delle graduatorie annuali e garantendo comunque la precedenza di inserimento dei residenti in Vanzaghello.

Il concessionario deve garantire il servizio da lunedì a venerdì, con esclusione dei giorni festivi, come meglio indicato nel capitolato, nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR 2929 del 09/03/2020. Il

calendario di apertura e funzionamento è definito ogni anno, in coerenza con le disposizioni regionali e nel rispetto dei periodi minimi di apertura ivi previsti. In particolare il calendario standard di apertura dell'asilo nido è approvato dall'amministrazione comunale e, al fine di garantire continuità e piena fruizione del servizio per le famiglie, si attesta in circa 215-220 giorni l'anno di apertura su 11 mesi (da Settembre a Luglio). E' prevista un'apertura minima dalle ore 7.30 alle ore 17.30. La frequenza a tempo pieno è pari ad un massimo di 10 ore, dalle ore 7.30 alle ore 17.30. Al fine di rispondere alle esigenze dell'utenza, il concessionario deve prevedere la possibilità di frequenza part-time per un numero massimo di posti stabiliti, per ogni anno educativo, in accordo con il Comune, anche tenendo conto delle richieste delle famiglie. Tutto come specificato nel capitolato.

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

La gara per l'affidamento in concessione dell'asilo nido sarà espletare mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.gs 50/2016. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 con le modalità previste nel disciplinare di gara.

Saranno attribuiti 70 (settanta) punti ai criteri di qualità e 30 (trenta) punti ai criteri economici. I criteri per l'attribuzione del punteggio sono stabiliti dal disciplinare di gara.

Il soggetto a cui affidare in concessione il servizio dovrà essere in possesso dei requisiti soggettivi specificati nei documenti di gara.

Durata della concessione.

La durata della concessione è di tre anni decorrenti dall'1/09/2021 al 31/08/2024, con facoltà di rinnovo alle stesse condizioni contrattuali per ulteriori tre anni (dal 01/09/2024 al 31/08/2027) previa adozione di un provvedimento amministrativo espresso ed a seguito di verifica della qualità del servizio, della soddisfazione dell'utenza e a condizione che la normativa vigente lo consenta. Non è previsto il rinnovo tacito.

Requisiti minimi delle offerte.

Il Concessionario per il funzionamento del servizio, si avvarrà di personale - educativo e ausiliario - in possesso delle qualifiche previste dalla normativa regionale in materia e in rapporto numerico atto al rispetto dei parametri per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dovrà tendere al raggiungimento dei requisiti di accreditamento.

Per quanto concerne i lavoratori già operanti sul servizio al momento dell'avvio della procedura di gara si specifica quanto segue.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, constatato che il servizio è oggettivamente assimilabile a quello in essere, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, qualora disponibile, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. A tal fine l'operatore economico deve dichiarare in fase di presentazione dell'offerta le modalità di applicazione della clausola sociale, come indicate nelle linee guida ANAC n. 13 approvate con delibera n. 114 del 13/02/2019.

Con riferimento alle figure professionali richieste per lo svolgimento del servizio si rimanda al capitolato.

Standard organizzativi e gestionali:

Nel capitolato prestazionale sono definiti gli strumenti e le azioni di tipo organizzativo che devono comunque essere previsti e garantiti quale livello minimo dell'offerta. Gli standard organizzativi previsti per l'autorizzazione al funzionamento possono consentire un miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.

Criteri premiali.

Il progetto presentato dal concorrente in sede d'offerta sarà valutato sulla base dei criteri descritti nel disciplinare di gara, che riguardano:

- il progetto di gestione delle attività educative e gestione del personale
- il progetto di gestione delle attività di servizio e di refezione
- la gestione delle attrezzature e proposte migliorative.

Si precisa che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo proposto nell'offerta tecnica sarà retribuito unicamente mediante il corrispettivo unitario di aggiudicazione senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa in merito a qualsivoglia forma di remunerazione aggiuntiva.

2. Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenza

Con riferimento alla valutazione dei rischi da interferenza, poiché viene affidata in capo al concessionario l'intera gestione del servizio e che pertanto non si individuano specifici rischi da interferenza, si stima che i costi per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, previsti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, siano pari a zero.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria ed altri lavori che si rendessero eventualmente necessari nel corso dell'affidamento verranno svolti dal personale del Comune o dalle ditte dallo stesso individuate al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio o nei giorni di chiusura della struttura.

3. Piano Economico Finanziario di massima**Valore della concessione**

Ai fini di una valorizzazione il più possibile omnicomprensiva, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione ha ipotizzato un utilizzo dell'asilo nido corrispondente alla piena capienza della struttura (36 posti) e con scelta del tempo pieno da parte di tutti gli utenti. Si ritiene poco significativa la riduzione di iscrizioni per l'anno educativo 2020/2021, in quanto condizionata dalla situazione di emergenza sanitaria.

L'Amministrazione ha stimato il valore complessivo della concessione sulla base del ricavo del concessionario generato per tutta la durata del contratto con riferimento al costo mensile a bambino incluso il pasto pari a € 670,00= oltre IVA. Pertanto il valore annuo stimato della concessione è pari a €265.320 oltre IVA, per un totale nel triennio di €795.960 oltre IVA. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 si indica il valore stimato in caso di esercizio della facoltà di rinnovo pari a € 1.591.920,00= (oltre ad eventuale proroga per il tempo strettamente necessario all'espletamento e perfezionamento delle procedure di gara per l'individuazione di nuovo concessionario, per un massimo stimato in 6 mesi, in tal caso il valore massimo della concessione è stimato in € 1.736.640,00= oltre IVA).

Come previsto espressamente nel capitolato, tale importo posto a base di gara si assume composto dal 85,5% quale quota imputabile a retta di frequenza e dal 14,5% quale quota imputabile al costo del pasto. La medesima percentuale di composizione del costo del posto/mensile/bambino deve essere rispettata anche in seguito al ribasso offerto dai concorrenti.

Si precisa che, come indicato nel capitolato, il concessionario deve prevedere la possibilità di frequenza part-time per un numero massimo di posti stabiliti, per ogni anno educativo, in accordo con il Comune, anche tenendo conto delle richieste delle famiglie. Come previsto dal Regolamento dell'Asilo Nido, la retta mensile per il part-time è pari al 65% della retta per il tempo pieno. La riduzione del costo part time si applica sulla parte di costo imputabile a retta di frequenza, restando invece invariato il costo del pasto

consumato.

Il Concessionario, come controprestazione alla gestione del servizio in conformità al capitolato riscuote le rette dovute dagli utenti per il servizio, incluso il rischio connesso alla riscossione delle somme stesse. Qualora l'amministrazione comunale intenda adottare politiche tariffarie alle famiglie residenti, con tariffe inferiori rispetto al costo del posto bambino offerto in sede di gara, anche in relazione alle fasce ISEE di appartenenza, il concessionario fatturerà la differenza al Comune.

Le eventuali entrate derivanti da contributi sono stimate sulla base della media dei contributi percepiti negli ultimi 3 anni.

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'Asilo Nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

Il valore presunto della concessione, indicativo e non vincolante per l'Amministrazione Comunale, essendo subordinato a circostanze non prevedibili (numero iscritti, scelta del tempo di frequenza, capacità imprenditoriale del concessionario, ecc ...) viene individuato con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato come specificato nel prospetto che segue, le cui voci presunte di spesa sono state determinate nell'ipotesi di totale copertura dei posti disponibili.

Infine, poiché la concessione ha durata di tre anni con possibilità di prosecuzione per ulteriori 3 anni, è riconosciuta una clausola di revisione prezzi in base all'incremento dei prezzi al consumo Istat, come meglio indicato nel capitolato.

Piano economico-finanziario di massima

Le valutazioni effettuate dal Comune per la valorizzazione delle singole componenti del costo economico previsionale dell'iniziativa sono di seguito esplicitate. In particolare, sono stati stimati in via presuntiva i ricavi e le principali voci di costo di cui il concessionario potrà tenere conto per verificare la sostenibilità e il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016.

Il valore complessivo della concessione elaborato dal comune ha il solo scopo di dimostrare la fattibilità 'di base' dell'iniziativa rispetto al quale i concorrenti hanno il compito di sviluppare una propria proposta gestionale. Le stime riportate nel piano economico sono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l'Ente. Non costituiscono alcuna garanzia di ricavi per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio, come schematizzato nella matrice dei rischi, allegata per maggiore chiarezza ai sensi delle Linee Guida ANAC n.9.

Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratti.

Le principali voci di costo, riportate per aggregati, sono state valorizzate sulla base dei dati storici della gestione e dei relativi aggiornamenti, in rapporto alle prestazioni previste nel capitolato e a stime e quantificazioni svolte in via presuntiva dalla stazione appaltante.

L'equilibrio economico finanziario (art. 165 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) viene garantito principalmente dal ricavo per le rette dell'asilo, poste a carico dell'utenza con la compartecipazione del Comune, come meglio precisato nel capitolato, voci stimate in misura da remunerare i costi sostenuti e che costituiscono il valore presunto della concessione.

E' obbligo del concessionario, in base al proprio progetto di gestione e alla possibilità di sviluppo della propria capacità imprenditoriale, elaborare un proprio piano economico finanziario, dettagliato al fine di dimostrare la sostenibilità della proposta, secondo calcoli suoi propri, valutate tutte le circostanze che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Al fine, inoltre, di contenere i prezzi per l'utenza, nonché per garantire l'equilibrio economico-finanziario e quindi le condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria in relazione alla qualità e ai costi del servizio secondo standard qualitativi e quantitativi previsti dal Capitolato e dalle norme applicabili, il Comune rende disponibile l'uso dell'immobile, con arredi e attrezzature, a norma e

a titolo gratuito (nel rispetto dell'art. 165 comma 2 del D.Lgs. 50/2016).

E' stata evidenziata nel piano economico, l'entrata da contributi, valorizzata sulla media degli ultimi tre anni. Si precisa infatti che all'interno del riconoscimento a favore del concessionario del diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio, è compreso il diritto del concessionario di ottenere i contributi del Fondo Sociale Regionale riconosciuti per tale servizio, nonché eventuali altri finanziamenti pubblici o contributi specifici previsti dalla vigente normativa.

Il concessionario ha l'obbligo di impiegare detti contributi per il mantenimento/ampliamento dell'offerta qualitativa del servizio o per l'abbattimento dei costi a carico delle famiglie e/o del Comune.

Il concessionario nulla potrà pretendere qualora tali contributi subiscano una riduzione o un ritardo, oppure addirittura non siano riconosciuti e liquidati, per qualsiasi motivo. Il Comune non assume alcun onere economico diretto nei confronti del concessionario qualora tali contributi non gli venissero a sua volta erogati.

Il Concessionario si obbliga al debito informativo verso l'Ufficio di Piano e verso altri soggetti pubblici previsti dalla normativa vigente, nonché verso il concedente.

4 - Capitolato

Il documento Capitolato speciale descrittivo prestazionale è redatto in forma separata, pur costituendo parte integrante di questo progetto.